



CITTÀ DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

DELLA

GIUNTA COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n.13 del 2/2/2000

Adeguato alle decisioni del Co.Re.Co. con delibera G.C. n.141 del 20.03.2000

Modificato con deliberazione C.C. n.91 del 11/10/2022

Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 14/03/2023

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FUNZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di sette Assessori.

ART. 3 NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. La legge e lo Statuto disciplinano le modalità per la nomina della Giunta.

2. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, il Sindaco può nominare non più di due Assessori, scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Il Sindaco notifica agli interessati, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, la proposta di nomina alla carica di Assessore. Nei tre giorni successivi alla notifica, questi devono far pervenire al Sindaco la propria accettazione alla nomina.

4. Il Sindaco, in caso di rifiuto a ricoprire la carica di Assessore, con le stesse modalità previste nel comma 2, ma con tempi ridotti a due giorni ciascuno, individua nuovi soggetti da nominare.

5. Una volta raccolte tutte le accettazioni, con proprio atto, da notificare agli interessati, il Sindaco dispone la nomina degli Assessori.

6. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto la comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori deve avvenire nella prima seduta dopo le elezioni.

7. Entro il termine previsto dall'art. 25 dello Statuto il Sindaco, sentita la Giunta, deposita il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ART. 4
NOMINA ED ATTRIBUZIONE DEL VICESINDACO

1. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di Assessore di cui all'art. 3, comma 3, il Sindaco dispone altresì la nomina del Vicesindaco, il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della Legge n. 55/90, come modificato dall'art.1 della Legge n. 16/92.

2. In caso di assenza sia del Sindaco che del Vicesindaco, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive secondo l'anzianità di età.

ART. 5
INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.

2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

3. L'Ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di Amministratore di Azienda Speciale o di istituzione od anche di Società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

4. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere membri dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni Consiliari.

ART. 6
ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA

1. La Giunta entra in funzione subito dopo la nomina da parte del Sindaco, che è tenuto a darne comunicazione al Consiglio ai sensi dell'art.16 della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. La Giunta rimane in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ART. 7
**DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA,
SOSPENSIONE E DECESSO DEL SINDACO**

1. La legge disciplina le conseguenze dei casi di dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco.

ART. 8
DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori decadono:

- a) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Consigliere;
- b) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre consecutive sedute della Giunta, decade dalla carica.

3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'Ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto.

4. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui ai precedenti commi, il Sindaco con proprio atto dispone, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, la sostituzione dell'Assessore. Il provvedimento di nomina viene comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 9
DIMISSIONI, REVOCA E CESSAZIONE
DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli Assessori, ivi compreso il Vicesindaco, possono essere sostituiti in caso di dimissioni, revoca della nomina, o per cessazione dall'Ufficio per altre cause.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore, indirizzate al Sindaco, vanno presentate per iscritto nelle mani del Segretario, perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente.

3. Il Sindaco, con proprio atto motivato, può disporre la revoca della nomina di un Assessore. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato entro dieci giorni.

4. Qualora si verifichi uno dei casi previsti al comma 1, si adottano i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 4.

ART. 10
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco risponde del suo operato di fronte al Consiglio.
2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questi.
3. IL Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione palese resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia.
4. La mozione stessa deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, e la contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.
6. La mozione viene posta in discussione previa illustrazione dei suoi contenuti da parte del Consigliere che per primo l'ha sottoscritta, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del Consiglio.
8. Il Consiglio, prima di discuterne o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro argomento.

CAPO II
ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

ART.11
ATTIVITA' DELLA GIUNTA

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione;
2. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La relazione di cui al precedente comma è presentata entro il 15 marzo dell'anno successivo cui essa si riferisce ed è discussa dal Consiglio nella sua prima seduta utile.

ART.12
ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori hanno rilevanza esterna all'Ente, collegialmente quali membri della Giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco, da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall'art.38, comma 6 della legge n.142/90 a favore di un Consigliere.
2. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco, con cui collaborano nell'Amministrazione del Comune.
3. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, per tale finalità, sottoscrivono le proposte formulate dagli Uffici. Attuano il raccordo tra la Giunta e i dirigenti del Comune, ai fini della rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivi.

ART.13
RIUNIONI – CONVOCAZIONE

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
4. La convocazione può essere fatta anche oralmente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.
6. Le sedute di Giunta, ove previsto nella convocazione, possono essere tenute anche in audio – videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune. In tal caso la seduta è

considerata valida in modalità di “sede virtuale”, con la possibilità che tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, siano collegati in videoconferenza da remoto. Ad ogni modo in tutti i casi in cui anche solo un componente della Giunta sia collegato da remoto, la modalità di svolgimento della seduta è da considerarsi in videoconferenza. Di tale circostanza il Segretario Comunale darà evidenza nel relativo processo verbale. Per lo svolgimento delle sedute di Giunta secondo le modalità di cui al precedente comma è necessario che il collegamento audio/video:

- a) garantisca la possibilità di accertare a chi presiede la seduta ed al Segretario Comunale (o suo sostituto) l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in audio/videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) consenta a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante nuovo appello del Segretario Comunale.

La seduta di Giunta Comunale alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in audio/video/teleconferenza, si intende svolta nella sala della sede istituzionale del Comune, in Via L. Ferrari, o nel diverso luogo indicato nell'avviso/nota di convocazione.

I componenti che partecipano da remoto avranno cura di utilizzare un luogo consono ed idoneo allo svolgimento dell'attività istituzionale, utilizzando il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti e sono considerati personalmente responsabili del loro corretto utilizzo, anche in caso di attivazione in via accidentale.

ART.14 FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei Servizi e degli Uffici, nonché all'esecuzione degli atti per i corrispondenti settori.

ART.15 VOTAZIONE - MODALITA'

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorché si deliberi su questioni nelle quali essi, od anche i loro parenti o affini entro il quarto grado, abbiano interesse.
5. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero di votanti.
6. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

ART.16

MATERIE DI COMPETENZA

1. La Giunta delibera sulle materie attribuitele dalla legge e su tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art.35 della Legge 8 giugno 90, n.142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a quello di adozione.

ART.17

CONTROLLO E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatta eccezione per quelle che la Giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del Comitato Regionale.

2. Sono tuttavia sottoposte al controllo le deliberazioni per le quali ne faccia richiesta scritta e motivata, con le modalità di cui all'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 90, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo.

4. Le deliberazioni, assoggettate al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive ove, nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione o dalla ricezione di chiarimento o degli elementi integrativi di giudizio, il Comitato Regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento. Diventano invece esecutive prima della scadenza del predetto termine di venti giorni se il Comitato Regionale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

5. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

6. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Il Segretario Comunale, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, comunica ai capigruppo consiliari le delibere adottate nelle materie di cui all'art.45, comma 2 lett.a), b) e c) della legge 142/90, come modificato dall'art.24 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Quelle relative alla lettera a) del medesimo articolo 45, comma 2, vengono comunicate anche alla Prefettura. Tutte le altre sono inviate in elenco ai Capigruppo Consiliari.

ART. 18
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale. Essi debbono riportare il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 19
REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 20
ASTENZIONE DA DELIBERAZIONI, APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI

1. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali, direttamente o indirettamente, gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.
2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle Aziende, istituzioni e Società dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
3. Non posso infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente. In caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

ART. 21
INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

ART. 22
ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI
INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli Uffici della Segreteria Comunale, a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art.7, comma4, della Legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Funzioni	pag.2
ART. 2 - Composizione	pag.2
ART. 3 - Nomina degli assessori	pag.2
ART. 4 - Nomina ed attribuzione del Vicesindaco	pag.3
ART. 5 - Incompatibilità ed ineleggibilità	pag.3
ART. 6 - Entrata e permanenza in carica	pag.3
ART. 7 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco	pag. 3
ART. 8 - Decadenza degli assessori	pag.4
ART. 9 - Dimissioni, revoca e cessazione dalla carica di assessore	pag.4
ART.10 - Mozione di sfiducia	pag.5

CAPO II

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

ART.11 - Attività della Giunta	pag.6
ART.12 – Attività degli Assessori	pag.6
ART.13 – Riunioni – Convocazione	pag.6
ART.14 – Funzionamento	pag.7
ART.15 – Votazione – Modalità	pag.7
ART.16 – Materie di competenza	pag.8
ART.17 – Controllo e pubblicazione delle deliberazioni	pag.8
ART.18 – Verbalizzazione delle sedute	pag.9
ART.19 – Revoca e modifica delle deliberazioni	pag.9
ART.20 – Astensioni da deliberazioni, appalti, contratti e servizi	pag.9
ART.21 – Incompatibilità del Segretario	pag.9
ART.22 – Adempimenti in ordine ai diritti di accessi ed informazione	pag.10